

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO

CONTRATTO APPLICATIVO N. .., RELATIVO ALL'INTERVENTO DI “.....”
DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO INERENTE I LAVORI PER LA
“RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DELLO SPAZIO PUBBLICO E PER INTERVENTI SU
PERCORSI PEDONALI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE”, DI
DURATA BIENNALE.

CIG: ...

CUP:....

Cod. Int:..

Importo contrattuale: euro

=====

FRA

Il COMUNE DI BOLOGNA, nella propria veste di Stazione Appaltante, con sede in Bologna, Piazza Maggiore n. 6, Codice Fiscale 01232710374, rappresentata dal....., nato a il, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma a nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bologna, nella sua qualità di a seguito di attribuzione dell'incarico con atto del Sindaco in data, ed agisce in base alla legittimazione conferitagli dall'art. 107 comma 3 lett.c) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 44 dello Statuto Comunale;

E

l'Impresa di seguito, per brevità, denominata "Appaltatore" con sede in , via C.A.P. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di..... C.F. e numero rappresentata dal Signor nato a il..... E domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di e pertanto di legale rappresentante, titolare di certificato di firma digitale rilasciato

PREMETTONO

- che, con determinazione dirigenziale..., esecutiva ai sensi di legge, venivano approvati gli elaborati progettuali dell'Accordo Quadro così articolati: relativi ai lavori di “Riqualificazione e ripristino dello spazio pubblico e per interventi su percorsi pedonali per il superamento di barriere architettoniche” per un importo complessivo di euro
- che, all'esito di procedura aperta di cui alla determinazione dirigenziale..., esecutiva ai sensi di legge, espletata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. ... del D.Lgs. 36/2023, in data ... è stato stipulato fra il Comune di Bologna e l'Operatore economico.... contratto di Accordo Quadro Rep., ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per lavori di “Riqualificazione e ripristino dello spazio pubblico e per interventi su percorsi pedonali per il superamento di barriere architettoniche” di durata biennale per un importo complessivo massimo biennale di euro .. oneri fiscali esclusi
- con determinazione dirigenziale P.G. n. è stato approvato il progetto relativo a e affidato contestualmente il contratto applicativo nr. dell'importo di

TUTTO CIO' PREMESSO

è ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra il Comune di Bologna e, come sopra rappresentati, e si conviene e si stipula il presente contratto:

Articolo 1 - Oggetto del presente contratto applicativo.

Il Comune di Bologna, come sopra rappresentato, in esecuzione dell'Accordo Quadro stipulato in data Rep... affida a che, in persona del suo legale rappresentante, accetta di eseguire i lavori di * *: contratto applicativo n., nell'ambito dell'Accordo Quadro per i lavori di “Riqualificazione e ripristino dello spazio pubblico e per interventi su percorsi pedonali per il superamento di barriere architettoniche” di durata biennale, precisamente descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo.

Articolo 2 - Documenti contrattuali.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e concorrono a determinarne il contenuto i seguenti documenti:

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Elaborati grafici planimetrici
- Piano di sicurezza
- Cronoprogramma
- Capitolato speciale d'appalto
- Accordo per il trattamento di dati personali
- Patto di Integrità

I documenti sopra elencati, seppure non materialmente riportati nel testo del presente contratto, sono pienamente conosciuti dalle parti e vengono dai contraenti sottoscritti con firma digitale e conservati come per legge.

Articolo 3 - Ammontare del contratto applicativo.

Il presente contratto per lavori è pari all'importo complessivo di euro di cui euro per lavori al netto del ribasso ed euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. a carico del Comune, ai sensi di legge.

Articolo 4 - Esecuzione dei lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad eseguire i lavori di cui al presente contratto secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto di Accordo Quadro e allegati e negli altri elaborati progettuali nessuno escluso, nonché nell'offerta tecnica prodotta, nel progetto approvato nei documenti contrattuali di cui all'art. 2 del presente contratto nessun escluso, con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti. Il Comune dà atto dell'assolvimento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e salute contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare, si obbliga a rispettare il piano di sicurezza dei lavoratori e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del summenzionato decreto.

Eventuali integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento presentate dall'Appaltatore al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ed accolte ai sensi dell'art. 100, comma 5 del D. Lg.vo n.81/2008 non danno diritto ad alcuna modifica o adeguamento dei prezzi contrattuali. L'Appaltatore si impegna a consegnare al RUP dell'intervento in oggetto il Piano Operativo di Sicurezza dei lavori in questione e si obbliga a fornire tempestivamente al Coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori gli aggiornamenti sui piani di sicurezza ogni qualvolta mutino le condizioni del cantiere o i processi lavorativi utilizzati.

Articolo 5 - Ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori del presente contratto applicativo è di giorni.... naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Articolo 6 - Pagamenti e obblighi di tracciabilità.

I pagamenti verranno effettuati come previsto dall'art. 26 del Capitolato Speciale di Accordo Quadro al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 7, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge l'importo ...

Come ammesso dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, all'Operatore Economico spetta la corresponsione dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale del presente contratto applicativo, che verrà erogata entro 15 (quindici) giorni dell'effettivo inizio delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo l'avanzamento delle prestazioni; l'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione, nei casi previsti dall'art.119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, corrisponderà direttamente al subappaltatore e ai titolari di sub-contratti l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite; in tal caso l'Appaltatore emetterà apposite fatture al Comune di Bologna sulle quali sarà operativa delega all'incasso a favore del subappaltatore, avente validità per tutta la durata del presente contratto applicativo.

Qualora a seguito dell'emissione del certificato di pagamento l'Appaltatore non provveda ad emettere fattura nei termini previsti, ai fini dell'applicazione dell'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, il subappaltatore che richieda il pagamento diretto deve richiedere all'Appaltatore l'emissione della fattura entro 60 giorni, e trasmettere copia all'Amministrazione Comunale della suddetta richiesta.

Decorsi i 60 giorni l'Amministrazione Comunale potrà procedere al pagamento al subappaltatore, su presentazione della fattura da esso emessa nei confronti dell'Appaltatore e verificata in base alla documentazione in possesso dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione potrà quindi corrispondere al subappaltatore l'imponibile della sopracitata fattura, e si farà anche carico degli oneri fiscali connessi, dandone comunicazione del pagamento all'Appaltatore.

L'Appaltatore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto pagamento diretto al subappaltatore sarà tenuto, ai sensi del presente contratto, ad emettere fattura all'Amministrazione comunale indicando separatamente e come quietanzato quanto già corrisposto al subappaltatore. L'impresa appaltatrice assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'impresa appaltatrice come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche. L'impresa appaltatrice si obbliga a comunicare al Comune eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I codici da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente appalto sono:

- Codice IPA;
- CIG;
- CUP;

- Codice Intervento;
- Determinazione dirigenziale di impegno della spesa (mediante indicazione della DD/PRO/ e del numero di P.G.
- Codice beneficiario.

Per consentire il rispetto dei termini di pagamento le fatture devono essere intestate nel seguente modo: Comune di Bologna C.F. 01232710374 ..., Piazza Liber Paradisus, 10 Bologna e riportare l'indicazione del conto corrente dedicato e codice IBAN completo, gli estremi del contratto d'appalto, Il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs.267/2000 nel testo vigente.

Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifiche non formali delle fatture, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste.

Costituisce causa di risoluzione del presente contratto l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n.136 così come interpretata ed integrata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

L'impresa appaltatrice, i subappaltatori ed i subcontraenti qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura di Bologna, ufficio territoriale del Governo.

Articolo 7 - Modifiche contrattuali e revisione dei prezzi.

Si rinvia a quanto previsto all'art. 41 Titolo VII - Variazioni e art. 29 Titolo V - Disciplina economica, del Capitolato Speciale di Accordo Quadro.

Articolo 8 – Penali.

Le penali sono declinate all'art. 20 Titolo IV - Termini per l'esecuzione, del Capitolato Speciale di Accordo Quadro a cui si rinvia integralmente.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso il diritto per la Stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'Appaltatore nell'esecuzione del contratto. L'ammontare delle penali applicate potrà essere portato in detrazione dal corrispettivi spettanti per le prestazioni eseguite oppure recuperato mediante escussione della garanzia per l'esecuzione del contratto.

Qualora l'applicazione delle penali superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 122 comma 4 del Codice, il Responsabile del Progetto promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla Stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso articolo.

Articolo 9 - Cessione dei crediti.

L'Appaltatore ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 può cedere il credito nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 52/91 e alle condizioni previste dall'art. 6 dell'Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023.

Articolo 10 - Subappalto.

L'operatore economico ha dichiarato/non ha dichiarato in sede di gara che si avvarrà della facoltà di subappaltare.

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto è tenuto al rispetto integrale di quanto prescritto all'art.119 D.Lgs. 36/2023, nonché a quanto riportato nell'art. 43 Titolo VIII - Disciplina del subappalto, del Capitolato Speciale di Accordo Quadro.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva nei confronti della propria controparte.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero ancora da diniego di iscrizione. L'Appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti apposite clausole inerenti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 assunti dalla controparte e la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto sancito nel Patto d'integrità P.G. 384486/2016 da lui sottoscritto ed allegato, anche se non materialmente, al presente contratto e si obbliga, altresì, a inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto.

Articolo 11 - Cessione del contratto.

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del predetto Decreto.

Articolo 12 - Recesso e risoluzione del contratto.

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, come stabilito dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023. L'esercizio del diritto di recesso avverrà attraverso formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso di almeno 20 giorni.

La risoluzione del presente contratto è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e in presenza delle ulteriori cause risolutive previste all'art. 47 del Capitolato Speciale di Accordo Quadro.

Articolo 13 – Garanzie.

L'appaltatore, così come disciplinato dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del presente contratto ha costituito la garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria.... emessa in data a favore del Comune di Bologna fino alla concorrenza di euro.... pari al 10% dell'importo complessivo dello stesso.

La suddetta garanzia definitiva, parte integrante del presente atto e conservata agli atti del Comune di Bologna, verrà progressivamente svincolata come previsto dal Capitolato Speciale di Accordo Quadro, in modo automatico, senza necessità di nulla osta del Comune all'istituto garante, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto fino a un limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito.

L'ammontare residuo permarrà fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato provvisorio a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. L'appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 14 - Domicilio dell'impresa appaltatrice.

A tutti gli effetti del presente contratto elegge domicilio in Piazza Liber Paradisus 10, Bologna.

Articolo 15 - Foro Competente.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti, per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali.

L'Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, ad effettuare il trattamento dei dati personali per conto del Comune di Bologna, titolare del trattamento, in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come da allegato di cui all'art. 2 del presente contratto.

Articolo 17 - Clausola di Pantouflage.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012 ed inerente all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. "pantouflage" o "revolving doors", l'Appaltatore dichiara espressamente di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Bologna che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo nei confronti dell'appaltatore medesimo, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Al verificarsi di tale ipotesi il Comune di Bologna dovrà provvedere a segnalare l'accaduto all'ANAC e all'appaltatore verrà inibita la possibilità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 18 - Rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R.81/2023.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", D.P.R. 62/2013 così come modificato dal D.P.R. 81/2023, nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bologna approvato con delibera di Giunta Progr. n. 132/2014 P.G. n. 170006/2014, per quanto compatibili, garantendone altresì il rispetto da parte dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta risoluzione del presente contratto.

Articolo 19 - Clausola risolutiva antimafia.

Per le verifiche antimafia finalizzate alla stipula del presente contratto si è proceduto mediante accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia (BDNA), tramite la quale è stata presentata richiesta ai sensi dell'art. 91 comma 3 del D.lgs. 159/2011.

Qualora dalla documentazione successivamente pervenuta emergesse la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., il presente contratto verrà risolto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, ai sensi dell'art. 92 comma 3 secondo periodo del sopra citato D.lgs. 159/2011 e ss.mm.il.

Articolo 20 - Registrazione e spese contrattuali.

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Articolo 21 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Per quanto non previsto e richiamato nel presente contratto le parti contraenti, come sopra rappresentate, fanno riferimento alle disposizioni di cui al seguenti dettati normativi: D.Lgs. 1 aprile 2023 n. 36 e relativi allegati, alla normativa indicata nel Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro e nel medesimo contratto di Accordo Quadro stipulato in data ed, in subordine, alle disposizioni del Codice Civile.